



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI)

tel. 0565 63111 – pec. comunepiombino@postacert.toscana.it - P.IVA 00290280494

CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO - PARERE DI COMPETENZA

1. OGGETTO:

[ID: 12375] Art. 19 D.Lgs. 152/2006 e art. 48 L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa alle previste modifiche per l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, sito in loc. Montegemoli, via Ombrone snc, nel Comune di Piombino (LI).
Invio contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento.
Proponente: Mannari S.r.l.

ITER AMMINISTRATIVO

- in data 13 gennaio 2025, ns. prot. 1931, la Regione Toscana comunicava l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, con richiesta di inviare un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza entro 30 giorni dalla comunicazione;
- in data 17 gennaio 2025, ns. prot. n. 2311 e 2315, veniva convocato per il 04/02/2025 il NTV del Comune di Piombino per l'espressione del contributo tecnico relativo alla documentazione del progetto in esame;
- in data 04 febbraio 2025 si trasmetteva alla Regione Toscana il verbale firmato del NTV di cui al punto precedente, ns. prot. n. 5076, con cui:
 - i. si chiedevano integrazioni alla documentazione presentata per chiarificare le incongruenze rilevate;
 - ii. si rilevava, in assenza dei suddetti chiarimenti e integrazioni, la necessità che il progetto fosse assoggettato a VIA;
- in data 03 marzo 2025, ns. prot. n. 8665, la Regione Toscana, chiedeva al proponente integrazioni e chiarimenti, da depositare entro il termine di 30 giorni;
- in data 02 aprile 2025, ns. protocollo n. 14527, la Regione Toscana richiedeva alla Scrivente Amministrazione, entro il giorno 24/04/2025, contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento inviata dal proponente;
- in data 10 aprile 2025, ns. prot. interni 15372 e 15375, venivano richiesti, dal Settore 3 Politiche ambientali e demanio della Scrivente Amministrazione, pareri di competenza, per quanto richiesto sopra dalla Regione Toscana, al Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica e al Settore 4 Lavori Pubblici;

- in data 18 aprile 2025, ns. prot. 16656, perveniva al Settore 3 Politiche ambientali e demanio il parere di competenza del Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica;

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- L.R. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- D.G.C. 92/2025 - “Modifica alle funzioni e al funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione comunale (NTV)”;

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LET. C) DEL D.LGS.152/2006:

Dall'analisi della documentazione integrativa presentata dal proponente e pubblicata sul sito web regionale, in riferimento a quanto già evidenziato e richiesto dalla Scrivente Amministrazione nel contributo tecnico redatto durante la seduta del NTV del 4 febbraio 2025 e trasmesso alla Regione Toscana il medesimo giorno, ns. prot. 5076, si evidenziano i seguenti punti:

ASPETTI PROGRAMMATICI:

Riguardo gli aspetti programmatici si riporta quanto scritto nel parere di competenza del Settore 5 - Pianificazione Territoriale ed Economica, in dettaglio:

“L'area di intervento è collocata nel lotto B12 all'interno del piano per gli Insediamenti Produttivi di Montegemoli (PIP), individuata in zona D5.4 del Vigente Regolamento Urbanistico, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Piombino al Foglio 13, Particelle 2319, 1636 e 377.

La Società Mannari srl dispone di un contratto di locazione con il Comune di Piombino per il lotto B12 stipulato in data 14/07/2022 rep. 6879 con scadenza al 13/07/2028.

L'attività per la gestione ed il recupero di rifiuti non pericolosi ed inerti, oltre a stoccaggio di materiale inerte, è compatibile con le funzioni previste dall'articolo 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PIP di Montegemoli e rispetta quanto stabilito dall'art. 6 bis del vigente “Regolamento per la concessione in diritto di superficie e per il trasferimento in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi” così come modificato con D.C.C. n. 35 del 27/03/2020, per il quale è consentita la locazione dei lotti del PIP ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'utilizzo esclusivo a depositi all'aperto, ed esercizio di attività di lavorazione che non determinino trasformazione permanente del suolo, quali frantumazioni di inerti, stoccaggi di materiali sciolti, etc., purché ambientalmente compatibili”.

Nelle conclusioni del parere viene riportato che “Considerato quanto sopra, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto di quanto in essa riportato e dichiarato, non si rilevano condizioni da prescrivere all'intervento.”

ASPETTI AMBIENTALI:

EFFETTO CUMULO:

A pagina 31 del documento “*Integrazioni allo studio di impatto ambientale*”, presentato dal proponente, si trova il paragrafo “*Effetto cumulo*” in cui il proponente riporta alcune tabelle e considerazioni riguardanti il cumulo delle operazioni e degli impianti legati alla propria attività, ma non viene fatta alcuna considerazione, come richiesto dalla Scrivente Amministrazione nel precedente parere del 4 febbraio 2025, circa gli effetti cumulativi, in particolare sulle emissioni polverulente, da valutare considerando tutti gli impianti, di qualsiasi tipologia, esistenti, autorizzati ed in fase di autorizzazione nell’ambito territoriale. A tal riguardo si fa presente che il Decreto del 30 Marzo 2015 fornisce le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni di cui all’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006. Il comma 4.1 dell’art. 4 dell’allegato definisce i criteri di valutazione del cumulo con altri progetti: “*Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:*

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l’assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall’interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale [...]”

Le integrazioni presentate dal proponente, per le motivazioni sopra espresse, sono incomplete e comunque non sufficienti ad escludere un’incidenza negativa rilevante determinata dalla realizzazione dell’impianto, continua a permanere da parte di questa Amministrazione un margine di incertezza che non permette di escludere un’incidenza negativa significativa del progetto sulla componente esaminata.

COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Relativamente alle componenti “Suolo e sottosuolo” e “Acque superficiali e sotterranee”, nel precedente contributo della Scrivente Amministrazione si richiedeva “[...] *alla Soc. Mannari Srl, di valutare le potenziali interferenze tra la proposta di modifica dell’impianto e il procedimento in corso di bonifica e ripristino ambientale*”.

A pagina 33 del documento “*Integrazioni allo studio di impatto ambientale*”, presentato dal proponente, si trova il paragrafo “*Componente Acque superficiali e sotterranee*” in cui il proponente non valuta le potenziali interferenze come richiesto dal Comune.

Le integrazioni presentate dal proponente, per le motivazioni sopra espresse, sono incomplete e comunque non sufficienti ad escludere un’incidenza negativa rilevante determinata dalla realizzazione dell’impianto, continua a permanere da parte di questa Amministrazione un margine di incertezza che non permette di escludere un’incidenza negativa significativa del progetto sulla componente esaminata.

COMPONENTE CLIMA ACUSTICO

Il documento “*Allegato VIAC*” presentato dal proponente tra i documenti integrativi è stato redatto specificatamente in risposta ai chiarimenti richiesti da ARPAT, come indicato a pagina 1 del suddetto documento, nel paragrafo “1.Premessa”.

E’ stato comunque analizzato dalla Scrivente Amministrazione il documento sopra richiamato in quanto a pagina 33 del documento “*Integrazioni allo studio di impatto ambientale*” il tecnico scrive: “*In merito al punto*

• *Componente Clima Acustico*

Si rimanda alla allegata documentazione dell’esperto TCA”

Si fa presente che il documento non dà risposte a quanto già fatto notare e richiesto nel precedente parere di competenza di questa Amministrazione. Inoltre si fa notare che l’allegato alla VIAC presentato considera, a pagina 8, al paragrafo “*4. traffico veicolare indotto*”, due casi rispettivamente con scenario di nr. 20 e 40 transiti/giorno, quando in realtà il proponente a pagina 30 del documento “Integrazioni allo studio di impatto ambientale” viene riportato che i viaggi previsti sono nr. 16 viaggi/ora (già diminuiti rispetto a quanto presentato nella precedente documentazione in cui venivano considerati nr. 40 viaggi/h).

Si ritiene pertanto che il documento “*Allegato VIAC*” non è coerente con lo studio di progetto;

4. CONCLUSIONI:

Tenuto conto che le integrazioni presentate dal proponente riguardo le richieste da parte del Comune di Piombino risultano, per le motivazioni sopra espresse, incomplete e comunque non sufficienti ad escludere un’incidenza negativa rilevante determinata dalla realizzazione dell’impianto, continua a permanere da parte di questa Amministrazione un margine di incertezza che non permette di escludere un’incidenza negativa significativa del progetto sulle componenti esaminate.

Settore 3 Politiche Ambientali e Demanio
Il Dirigente
Luca Favali